GRUPPO REGIONALE
CAI BASILICATA

CLUB ALPINO ITALIANO – GRUPPO REGIONALE BASILICATA

Verso una disciplina organica dei Cammini della Basilicata

Osservazioni e proposte del Club Alpino Italiano – Gruppo Regionale Basilicata sulle iniziative legislative regionali in materia di Cammini

1. Premessa

Il Gruppo Regionale Basilicata del Club Alpino Italiano guarda con interesse alle iniziative legislative promosse dalla Giunta regionale e dai consiglieri regionali per disciplinare il riconoscimento, la gestione e la valorizzazione dei Cammini della Basilicata.

L'attenzione rivolta a questo settore rappresenta un segnale importante della crescente consapevolezza del valore che i Cammini possono assumere nella conoscenza del territorio, nella tutela del patrimonio naturale e culturale e nello sviluppo delle comunità locali, in particolare delle aree interne.

L'esame delle tre proposte evidenzia una sostanziale convergenza sugli obiettivi generali, pur nella diversità delle soluzioni individuate. Questa circostanza può rappresentare un'opportunità per costruire una disciplina condivisa, capace di valorizzare gli aspetti più significativi delle diverse iniziative e di affrontare alcune questioni che, a giudizio del CAI, meritano un ulteriore approfondimento.

Il percorso legislativo regionale si colloca inoltre nel quadro delineato dalla legge 13 febbraio 2026, n. 24, recante «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia». La nuova normativa nazionale, che introduce strumenti di riconoscimento, coordinamento e valorizzazione dei Cammini, costituisce un riferimento del quale la legislazione regionale dovrà necessariamente tenere conto, favorendo la coerenza tra i rispettivi sistemi e l'integrazione degli strumenti di conoscenza e gestione.

Il presente contributo nasce dall'esperienza maturata dall'associazione nella conoscenza della rete escursionistica, nella progettazione degli itinerari, nella collaborazione con gli enti territoriali e nella promozione di una frequentazione consapevole e responsabile dell'ambiente montano e naturale.

L'intento non è quello di esprimere una preferenza per una delle proposte legislative, ma di contribuire alla definizione di una legge che possa trovare concreta applicazione e produrre risultati duraturi.

Il punto di partenza è una considerazione semplice: **un Cammino non è soltanto un percorso individuato sulla carta o segnalato sul territorio. È un sistema che mette in relazione luoghi, comunità, patrimonio culturale, servizi e soggetti diversi. La sua qualità dipende certamente dalla validità del progetto iniziale, ma soprattutto dalla capacità di conservarne nel tempo la percorribilità, l'organizzazione e il rapporto con i territori attraversati.**

È su questa dimensione, quella della continuità, che il CAI Basilicata ritiene debba concentrarsi una parte significativa dell'impegno legislativo.

2. Cammini e rete escursionistica: due dimensioni di uno stesso sistema

La Basilicata dispone già di una disciplina della viabilità minore e della sentieristica, contenuta nella legge regionale 14 aprile 2000, n. 51, successivamente modificata.

Questa normativa costituisce un riferimento fondamentale per qualsiasi intervento legislativo sui Cammini, poiché gran parte degli itinerari utilizza sentieri, mulattiere, strade rurali e altri percorsi che appartengono alla rete di viabilità esistente.

Le iniziative legislative in esame affrontano il rapporto con la legge 51/2000 attraverso impostazioni differenti, ma condividono l'esigenza di assicurare un coordinamento tra la rete escursionistica e il sistema dei Cammini.

Il CAI considera questa distinzione necessaria.

Un sentiero è un percorso fisico, dotato di una propria identità e funzione nell'ambito della rete escursionistica, indipendentemente dal suo eventuale inserimento in un Cammino. Quest'ultimo rappresenta invece un itinerario organizzato, generalmente articolato in tappe, che può utilizzare diverse tipologie di percorsi e mette in relazione luoghi, comunità, servizi e risorse culturali e ambientali.

La distinzione, tuttavia, non dovrebbe tradursi nella creazione di due sistemi amministrativi e informativi separati, destinati a censire e aggiornare più volte le medesime infrastrutture.

La nuova disciplina dovrebbe assicurare la piena interoperabilità tra gli strumenti regionali di conoscenza dei Cammini e il Catasto della rete escursionistica, consentendo di individuare i tratti coincidenti, gli enti competenti, le informazioni disponibili sulla percorribilità e le eventuali criticità.

Esiste però una questione più generale che merita attenzione.

A oltre venticinque anni dall'approvazione della legge 51/2000, sarebbe opportuno effettuare una ricognizione documentata del suo stato di attuazione, verificando il funzionamento degli strumenti di programmazione, le modalità di aggiornamento del Catasto, l'organizzazione delle attività manutentive e le risorse effettivamente destinate alla rete.

Nel corso degli anni sono stati adottati provvedimenti e strumenti attuativi, e sarebbe quindi improprio considerare la legge integralmente inattuata. Resta tuttavia da comprendere se il sistema nel suo complesso sia oggi in grado di garantire una gestione continuativa ed efficace della sentieristica regionale.

Occorre inoltre distinguere le eventuali carenze della disciplina normativa dalle difficoltà incontrate nella sua applicazione, che possono dipendere anche dall'organizzazione amministrativa e dalla disponibilità delle risorse necessarie. Si tratta di questioni differenti, che richiedono valutazioni e risposte appropriate.

Il CAI Basilicata ritiene pertanto opportuno che il percorso legislativo sui Cammini sia accompagnato dall'avvio di una revisione organica della legge 51/2000, preceduta da una verifica delle disposizioni già vigenti e dei risultati conseguiti.

Non si propone di subordinare l'approvazione della nuova legge alla conclusione di tale revisione, ma di considerare i due interventi come parti di un processo coordinato di aggiornamento della disciplina regionale.

3. Il riconoscimento come garanzia di qualità

Una legge sui Cammini deve necessariamente stabilire quali itinerari possano ottenere il riconoscimento regionale.

Le tre proposte individuano requisiti e procedure che, pur con differenti livelli di dettaglio, mirano a qualificare gli itinerari sotto il profilo storico, culturale, ambientale, turistico e organizzativo.

Il CAI ritiene che il riconoscimento non debba limitarsi ad attestare l'esistenza di un percorso o il suo interesse territoriale, ma debba rappresentare una garanzia della presenza di condizioni organizzative e gestionali verificabili.

Un Cammino riconosciuto dovrebbe disporre di un tracciato documentato, di un'articolazione coerente delle tappe, di informazioni affidabili, di una rete di servizi adeguata alle caratteristiche dell'itinerario e di un soggetto effettivamente in grado di assicurarne il coordinamento.

Particolare importanza assume la previsione di un piano di gestione, nel quale siano individuati gli impegni dei diversi soggetti coinvolti, le modalità di monitoraggio e le attività necessarie a mantenere il percorso fruibile.

La qualità del Cammino, tuttavia, non può essere valutata soltanto sulla base della documentazione presentata. Un piano di manutenzione, per esempio, acquista significato quando individua responsabilità operative, accordi e modalità di intervento concretamente sostenibili.

Occorre inoltre evitare che requisiti eccessivamente onerosi finiscano per penalizzare esperienze territoriali valide, nate dall'iniziativa delle comunità locali e sviluppatesi progressivamente.

Una possibile soluzione consiste nel distinguere i requisiti essenziali, necessari fin dal riconoscimento, da ulteriori standard qualitativi che possano essere raggiunti attraverso un percorso di miglioramento, entro termini definiti e verificabili.

La legge dovrebbe favorire la qualità degli itinerari, non la loro proliferazione.

Il successo del sistema regionale dovrà essere misurato non tanto dal numero dei Cammini iscritti in un catalogo, quanto dalla loro effettiva capacità di offrire esperienze affidabili, mantenere un rapporto vivo con i territori e conservarsi nel tempo.

4. Il ruolo delle associazioni e dei soggetti promotori

Numerosi Cammini sono nati prima dell'attuale iniziativa legislativa, grazie al lavoro di associazioni, enti locali, organizzazioni territoriali e gruppi di cittadini.

In molti casi, il percorso di costruzione di un Cammino è iniziato proprio dall'iniziativa di soggetti associativi, che hanno successivamente coinvolto amministrazioni pubbliche, operatori economici e comunità locali, dando vita a esperienze di collaborazione e valorizzazione territoriale.

La nuova disciplina dovrebbe riconoscere questa realtà, valorizzando il contributo dei soggetti promotori e consentendo loro di partecipare direttamente ai procedimenti di riconoscimento.

Le tre proposte legislative prevedono soluzioni differenti riguardo ai soggetti legittimati a presentare istanza. Il CAI considera preferibile un'impostazione che consenta anche alle associazioni e agli enti del Terzo settore di assumere tale iniziativa, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

Questo riconoscimento non dovrebbe però tradursi in una separazione dalle amministrazioni territorialmente competenti.

Al contrario, la presentazione dell'istanza dovrebbe essere accompagnata dalla documentazione degli accordi e delle intese necessari ad assicurare la gestione dell'itinerario.

Si tratta di trovare un equilibrio tra il valore dell'iniziativa associativa e le responsabilità pubbliche, evitando sia di subordinare ogni progetto alla sola iniziativa degli enti locali, sia di attribuire alle associazioni compiti che non possono concretamente esercitare.

Il principio di sussidiarietà può trovare in questo settore un'applicazione particolarmente significativa, a condizione che sia accompagnato da una chiara definizione dei rapporti tra i soggetti coinvolti.

5. Gestione, manutenzione e responsabilità

L'individuazione di un soggetto gestore costituisce uno degli elementi più importanti della futura disciplina.

Un Cammino che attraversa numerosi territori ha bisogno di un riferimento unitario, capace di coordinarne l'organizzazione, l'informazione, i servizi e la promozione.

Tuttavia, la presenza di un soggetto gestore non risolve automaticamente le questioni relative alla manutenzione dei percorsi e alle responsabilità connesse alla loro fruizione.

È necessario distinguere il coordinamento complessivo del Cammino dalle competenze amministrative e dagli obblighi giuridici che la normativa vigente attribuisce agli enti e agli altri soggetti responsabili delle infrastrutture attraversate.

Il gestore dovrebbe assicurare l'aggiornamento delle informazioni, la raccolta e la trasmissione delle segnalazioni, il raccordo con gli enti competenti, il coordinamento dei servizi e la promozione dell'itinerario.

Le attività materiali di manutenzione, gli interventi sulla segnaletica e le opere necessarie a garantire la percorribilità dovrebbero invece essere disciplinati attraverso accordi che individuino con precisione i soggetti competenti, gli impegni assunti e le modalità operative.

Particolare attenzione richiede il tema della sicurezza.

La frequentazione di un ambiente naturale comporta condizioni e variabili che non possono essere eliminate integralmente. Per questa ragione, la legge dovrebbe individuare obblighi concreti di verifica, informazione, segnalazione e intervento, evitando formulazioni generiche che possano far ricadere sul soggetto gestore responsabilità indeterminate.

Il riconoscimento regionale di un Cammino o del suo soggetto gestore non dovrebbe comportare automaticamente il trasferimento di competenze e obblighi attribuiti dalla normativa vigente ad altri soggetti.

Una disciplina chiara delle responsabilità non rappresenta soltanto una garanzia per le associazioni e gli enti coinvolti, ma costituisce anche una condizione indispensabile per assicurare che le attività necessarie vengano effettivamente svolte.

6. La continuità delle esperienze già esistenti

La futura legge dovrà confrontarsi con Cammini che hanno alle spalle anni di progettazione, accordi istituzionali, investimenti, attività volontarie e collaborazioni territoriali.

Questo patrimonio non dovrebbe essere disperso nel passaggio al nuovo sistema di riconoscimento regionale.

Le proposte legislative prevedono, con modalità differenti, disposizioni transitorie e procedure di adeguamento per gli itinerari già esistenti.

Il CAI considera importante che tali disposizioni non si limitino a disciplinare l'iscrizione dei Cammini nei nuovi strumenti regionali, ma tengano conto anche della loro storia progettuale e gestionale.

Gli atti costitutivi, i protocolli d'intesa, le convenzioni e gli accordi già sottoscritti dovrebbero costituire elementi di valutazione nei procedimenti di riconoscimento e nell'eventuale definizione di nuovi assetti organizzativi.

I soggetti che hanno contribuito all'ideazione, alla realizzazione e alla gestione degli itinerari dovrebbero essere coinvolti in tali procedimenti.

Questo non significa attribuire ai promotori originari un diritto esclusivo o permanente alla gestione del Cammino, ma riconoscere che la continuità delle esperienze rappresenta un valore pubblico e che eventuali modifiche degli assetti gestionali dovrebbero essere adeguatamente motivate, nel rispetto degli accordi e delle competenze vigenti.

La nuova disciplina dovrebbe migliorare il funzionamento dei Cammini, non determinare discontinuità organizzative prive di una reale giustificazione.

7. Monitoraggio e mantenimento dei requisiti

Il riconoscimento regionale non dovrebbe costituire un titolo acquisito definitivamente, indipendentemente dall'evoluzione delle condizioni del Cammino.

Un itinerario può perdere nel tempo alcuni dei requisiti che ne avevano giustificato il riconoscimento.

Interruzioni del percorso, deterioramento della segnaletica, indisponibilità di servizi essenziali o cessazione delle attività del soggetto gestore possono comprometterne la funzionalità.

La futura disciplina dovrebbe prevedere verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti, anche attraverso relazioni dei soggetti gestori e informazioni trasmesse dagli enti territorialmente competenti.

Le verifiche dovrebbero consentire di individuare tempestivamente le criticità e di attivare gli interventi necessari.

Nei casi più gravi, quando vengano meno le condizioni essenziali per il riconoscimento, dovrebbero essere previste procedure proporzionate di sospensione e, ove necessario, revoca.

È altrettanto importante che le informazioni relative alla percorribilità e alle eventuali limitazioni siano tempestivamente rese disponibili ai camminatori.

Il monitoraggio non dovrebbe essere considerato soltanto un adempimento amministrativo, ma uno strumento permanente di conoscenza e gestione del territorio.

8. Programmazione e risorse finanziarie

La disponibilità di risorse adeguate costituisce una condizione essenziale per l'efficacia della futura disciplina.

Realizzare o recuperare un percorso richiede investimenti. Mantenerlo percorribile, aggiornare la segnaletica, monitorarne le condizioni e assicurare informazioni affidabili richiede invece continuità organizzativa e finanziaria.

Le iniziative legislative in esame affrontano questo tema attraverso soluzioni differenti, alcune delle quali prevedono una dotazione finanziaria specifica, mentre altre rinviano agli stanziamenti che potranno essere successivamente autorizzati.

Il CAI ritiene che la questione fondamentale non riguardi soltanto l'entità delle risorse inizialmente disponibili, ma soprattutto la capacità di assicurare una programmazione stabile degli interventi.

L'esperienza maturata nell'applicazione della legge regionale 51/2000 richiama l'attenzione sull'importanza di accompagnare gli strumenti normativi con risorse adeguate e continuative. Le difficoltà incontrate nel garantire la piena operatività del sistema regionale della sentieristica rendono opportuno verificare anche la corrispondenza tra gli impegni finanziari previsti e le risorse effettivamente rese disponibili nel corso degli anni.

Una legge che istituisca nuovi organismi, strumenti di riconoscimento e attività di valorizzazione senza prevedere una programmazione credibile rischia di generare aspettative superiori alle effettive possibilità operative.

Si propone pertanto l'introduzione di una programmazione pluriennale degli interventi, coordinata con quella relativa alla rete escursionistica regionale.

Tale programmazione dovrebbe individuare priorità e criteri di assegnazione delle risorse, attribuendo particolare attenzione alla manutenzione, al ripristino della percorribilità, al monitoraggio e all'aggiornamento della segnaletica dei percorsi esistenti.

Gli interventi di promozione turistica rimangono importanti, ma dovrebbero accompagnare la qualità degli itinerari e non precederla o sostituirla.

La sostenibilità economica dei Cammini dipende anche dalla capacità di coinvolgere le comunità locali, gli operatori dell'accoglienza e le attività economiche dei territori attraversati, senza trasferire su di essi obblighi incompatibili con le loro possibilità.

9. Il contributo tecnico del Club Alpino Italiano

Il CAI possiede competenze consolidate nella conoscenza, nella classificazione e nella gestione tecnica della sentieristica, oltre a una significativa esperienza nella progettazione di itinerari e nella collaborazione con le amministrazioni territoriali.

La futura disciplina regionale dovrebbe valorizzare questo patrimonio di conoscenze, prevedendo un coinvolgimento strutturato del CAI nelle attività tecniche relative alla valutazione dei Cammini, alla definizione degli standard e al coordinamento con la rete escursionistica.

Tale coinvolgimento non dovrebbe rispondere a una logica di rappresentanza associativa fine a sé stessa, ma all'esigenza di assicurare continuità metodologica tra la disciplina della sentieristica e quella dei Cammini. La partecipazione del CAI dovrebbe naturalmente avvenire nel rispetto delle necessarie condizioni di imparzialità, distinguendo le funzioni di contributo tecnico generale dagli eventuali ruoli che l'associazione può svolgere direttamente nella promozione o nella gestione di singoli itinerari.

10. Conclusioni

Il Gruppo Regionale Basilicata del Club Alpino Italiano considera positivamente la volontà della Regione di dotarsi di una disciplina specifica per i Cammini.

L'esame delle tre iniziative legislative evidenzia la presenza di soluzioni e orientamenti che possono contribuire alla costruzione di un sistema regionale più organico e funzionale.

Il CAI auspica pertanto che il confronto tra la Giunta regionale e i proponenti delle iniziative consiliari possa favorire l'elaborazione di un testo condiviso, capace di valorizzare il lavoro già svolto e di affrontare in modo coerente le questioni ancora aperte.

In questa prospettiva, il CAI Basilicata ritiene essenziale che il testo legislativo condiviso garantisca alcuni principi fondamentali:

- **il pieno coordinamento con la disciplina regionale della sentieristica e con il quadro normativo nazionale;**
- **il riconoscimento del ruolo delle associazioni e dei soggetti promotori, anche attraverso la possibilità di presentare direttamente istanza di riconoscimento;**
- **una chiara distinzione tra le funzioni di coordinamento del Cammino e le responsabilità relative alla manutenzione dei tracciati;**
- **la salvaguardia della continuità delle esperienze già esistenti, nel rispetto degli accordi e delle competenze vigenti;**
- **la verifica periodica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento;**
- **una programmazione pluriennale delle risorse che attribuisca priorità alla manutenzione e alla qualità degli itinerari.**

A questi principi si affianca l'esigenza di assicurare un coinvolgimento strutturato delle competenze tecniche del Club Alpino Italiano nella definizione degli standard e nella valutazione dei Cammini, nel rispetto delle necessarie condizioni di imparzialità.

La nuova legge dovrebbe rappresentare qualcosa di più dell'istituzione di una rete o di un catalogo.

Dovrebbe contribuire alla costruzione di un sistema nel quale i Cammini siano conosciuti, mantenuti, gestiti e capaci di generare relazioni durature tra territori, comunità e visitatori.

Per raggiungere questo obiettivo occorre riconoscere il valore delle esperienze esistenti, chiarire le responsabilità dei soggetti coinvolti, assicurare il coordinamento con la rete escursionistica e prevedere strumenti di programmazione e monitoraggio realmente applicabili.

Il valore della futura legge non si misurerà soltanto dal numero degli itinerari che riuscirà a riconoscere, ma soprattutto dalla capacità di assicurare che quegli itinerari continuino a essere percorribili, conosciuti e vissuti negli anni.

Il Gruppo Regionale CAI Basilicata conferma la propria disponibilità a contribuire al confronto istituzionale e agli eventuali successivi approfondimenti tecnici, nell'interesse della qualità della rete escursionistica e dello sviluppo sostenibile dei territori regionali.

Il Presidente del Gruppo Regionale CAI Basilicata

Bruno Niola